

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2984

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZZETTO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS,
MUCCI, PRODANI, ROSTELLATO, SEGONI, TURCO**

Disposizioni previdenziali per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, nonché in materia di contribuzione ed età pensionabile delle lavoratrici madri, di tutela pensionistica dei lavoratori discontinui e di misura dei trattamenti di reversibilità

Presentata il 24 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel persistente stato di crisi economica e occupazionale che ha colpito il nostro Paese, i cittadini vivono uno stato di perenne incertezza verso il futuro che rende complessa la realizzazione di ogni progetto di vita. In particolare, è considerevole il numero di giovani e di persone in età adulta che non hanno ancora raggiunto una stabilità lavorativa e, dunque, reddituale, il che fa temere in prospettiva rispetto alla possibilità di vedersi riconosciuto un equo trattamento previdenziale.

Tale situazione si è aggravata con le recenti manovre pensionistiche, tra cui la cosiddetta riforma Fornero, che ha determinato insostenibili conseguenze a causa

dell'incremento dell'età pensionabile e dell'eliminazione della possibilità di accedere al trattamento pensionistico con il sistema delle quote.

È evidente, quindi, la necessità di un intervento legislativo volto a contrastare le criticità emerse rispetto al riconoscimento del diritto alla pensione.

La presente proposta di legge contiene, dunque, disposizioni che incidono sul trattamento pensionistico garantendo, innanzitutto, quel ricambio generazionale drasticamente rallentato con l'allungamento dell'età pensionabile.

A tale fine, si prevede per i lavoratori del settore pubblico e privato, prossimi alla maturazione dei requisiti per accedere

al trattamento pensionistico, l'accesso al *part time* consentendo contestualmente l'assunzione di un giovane che sarà affiancato dal lavoratore *senior* attraverso un'attività di tutoraggio. Al lavoratore *senior*, in regime di *part time*, sarà riconosciuta la contribuzione previdenziale prevista secondo il regime di orario svolto in servizio al tempo della domanda di *part time*.

A sostegno delle famiglie, si prevedono benefici previdenziali per le madri lavoratrici, consistenti in una riduzione dell'età pensionabile, pari a un anno per ogni figlio nato, fino a un massimo di cinque anni, nonché il riconoscimento di contributi figurativi per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro.

Viene istituito un fondo a tutela dei giovani lavoratori precari, posto che la legge Fornero ha disposto il brusco passaggio al regime contributivo, che riconosce trattamenti pensionistici di modesto importo rispetto al regime previgente poiché non sono state adottate, contestualmente, ulteriori misure compensative. Il fondo prevede la copertura figurativa dei periodi di inoccupazione e vi confluiranno le risorse ottenute stabilendo un limite massimo alle cosiddette pensioni d'oro eccedenti i 5.000 euro, riconosciute con metodo retributivo.

Infine, a tutela del coniuge superstite si prevede un innalzamento dell'aliquota percentuale della pensione di reversibilità da liquidare al 100 per cento quando il beneficiario risulti sprovvisto di redditi di qualsiasi natura. Tale disposizione è prevista in considerazione del fatto che, quando la pensione del coniuge deceduto è l'unico reddito della coppia, il passaggio al 60 per cento del reddito disponibile determina un insostenibile mutamento del tenore di vita.

All'articolo 1, pertanto, si prevede che le pubbliche amministrazioni e i datori di lavoro privati incentivino il ricambio generazionale autorizzando la richiesta di *part time* ai lavoratori e alle lavoratrici che ne fanno istanza, in età compresa tra sessantadue e sessantacinque anni e procedendo contestualmente all'assunzione di nuovo personale di età non superiore a trentadue anni. Per entrare in regime di sostituzione generazionale il personale

deve avere maturato almeno trentacinque anni di contributi previdenziali e un importo minimo almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale in base al sistema previdenziale di appartenenza. I lavoratori che fanno richiesta di *part time* svolgono, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'attività di tutoraggio nei confronti del giovane assunto affinché si realizzi il passaggio di competenze e alla maturazione del diritto alla pensione gli sarà riconosciuto il trattamento previdenziale previsto secondo il regime di orario svolto in servizio nel periodo antecedente alla messa in *part time*.

L'articolo 2 contiene misure per sostenere le famiglie, prevedendo benefici previdenziali per le madri lavoratrici, consistenti in una riduzione dell'età pensionabile, pari a un anno per ogni figlio nato, fino a un massimo di cinque anni. Dunque, si prevede la sostituzione della lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico, elevando a un anno per ciascun figlio, in luogo degli attuali quattro mesi, l'anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e innalzando il limite massimo entro il quale poter fruire di tale beneficio fino a cinque anni, in luogo degli attuali dodici mesi. In alternativa la lavoratrice madre può scegliere di ricorrere alla determinazione della pensione attraverso il moltiplicatore che, in tale caso, sarà maggiorato di un anno per ogni figlio, fino a un limite massimo di cinque anni. Si introduce, inoltre, un nuovo comma all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che dispone l'estensione alle lavoratrici del settore privato dell'accredito dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro, anche integrando la differenza della retribuzione percepita (30 per cento della retribuzione ordinaria) all'intera retribuzione corrisposta alla lavoratrice prima dell'astensione facoltativa, con una copertura figurativa. Per tali misure si prevede una copertura finanziaria attraverso un aumento del 10 per cento delle accise su tutti i prodotti alcolici.

All'articolo 3 si istituisce un fondo per la copertura figurativa dei periodi di inoccupazione dei lavoratori precari in modo da assicurare un trattamento pensionistico di importo pari ad almeno il 60 per cento della retribuzione media percepita negli ultimi cinque anni. La copertura del fondo è assicurata attraverso un limite sui trattamenti pensionistici riconducibili alla gestione pubblica superiori a 5.000 euro, inclusi i vitalizi erogati sulla base del regime retributivo per i parlamentari nazionali ed europei e per i consiglieri regionali. Gli importi eccedenti tale limite sono versati all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnati al fondo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri e le modalità di impiego del fondo.

L'articolo 4 contiene norme in materia di pensione di reversibilità prevedendo un innalzamento dell'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite, liquidandola al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulti sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, escludendo il reddito concernente la prima casa o quello derivante dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Misure per incentivare
il ricambio generazionale).*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e i datori di lavoro privati incentivano il ricambio generazionale autorizzando la richiesta di *part time* dei lavoratori di età compresa tra sessantadue e sessantacinque anni e procedendo contestualmente all'assunzione di nuovo personale di età non superiore a trentadue anni.

2. Il personale di cui al comma 1 per entrare in regime di ricambio generazionale deve avere maturato almeno trentacinque anni di contributi previdenziali e un importo minimo almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale in base al sistema previdenziale di appartenenza.

3. Il personale che fa richiesta di *part time* svolge, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'attività di tutoraggio nei confronti del giovane assunto affinché si realizzi il passaggio di competenze.

4. Al personale in regime di ricambio generazionale alla maturazione del diritto alla pensione è riconosciuto il trattamento previdenziale previsto secondo il regime di orario svolto in servizio nel periodo antecedente alla messa in *part time*.

ART. 2.

(Riduzione dell'età pensionabile delle madri lavoratrici ed estensione alle lavoratrici del settore privato del riconoscimento di contributi figurativi per periodi di astensione facoltativa dal lavoro).

1. La lettera *c)* del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla seguente:

« *c)* indipendentemente dall'assenza o no dal lavoro al momento del verificarsi

dell'evento della maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di cinque anni. In alternativa a tale anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni ».

2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è inserito il seguente:

« Nei confronti delle lavoratrici dipendenti del settore privato, per l'accredito contributivo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro si applicano le disposizioni vigenti per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, integrando la differenza tra la retribuzione percepita e l'intera retribuzione percepita dall'interessata prima dell'astensione facoltativa con una copertura figurativa ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

ART. 3.

(Misure compensative per le pensioni dei lavoratori discontinui).

1. Allo scopo di garantire agli iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un

trattamento previdenziale di importo pari ad almeno il 60 per cento della media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di lavoro, è istituito presso l'INPS un fondo per la copertura della contribuzione figurativa dei periodi di inoccupazione dei lavoratori precari.

2. Per le annualità 2016-2019 è istituito un limite sui trattamenti pensionistici riconducibili alla gestione pubblica superiori a dieci volte il trattamento minimo, che è pari a 5.000 euro netti mensili, inclusi i vitalizi erogati sulla base del regime retributivo per i parlamentari nazionali, per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i consiglieri regionali. Gli importi eccedenti tale limite sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui al comma 1.

3. Previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri e le modalità di impiego del fondo di cui al comma 1.

ART. 4.

(Norme in materia di pensione di reversibilità).

1. Dopo il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente: « L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulti sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, escludendo il reddito concernente la prima casa o quello derivante dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici in corso di erogazione alla medesima data, che sono conseguentemente ricalcolati qualora risultino inferiori all'importo mensile netto di 1.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

€ 1,00



17PDL0032090